

stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata è costituito coll'interesse al corso di piazza: se però vi è stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il cambista ha diritto di domandare l'annullamento del contratto e la restituzione della somma prestata, col predetto interesse. Il prodotto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore se è dichiarato espressamente.

Le cose su cui è costituito il prestito sono naturalmente esposte ai rischi della navigazione. Però il cambista non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione del cambiario, la quale diminuisca l'opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto; nè in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, tranne che il cambiamento sia avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore. Il cambiamento del capitano, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare, salvo convenzione contraria, gli effetti del contratto.

107. Il *tempo dei rischi*, se non è determinato dal contratto, decorre: quanto alla nave o parte di essa e al nolo, dal momento in cui muove dal porto fino a quello in cui dà fondo in quello di sua destinazione; quanto alle cose caricate, dal momento in cui si caricano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave fino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione.

108. In caso di *rottura del viaggio* prima di cominciare il rischio, se essa avviene per caso fortuito o forza maggiore, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a restituirlo con l'interesse legale dal giorno del prestito; se invece avviene per fatto a lui imputabile, egli deve l'interesse al corso di piazza ove sia superiore a quello legale, e deve inoltre pagare l'indennità dovuta all'assicuratore se il prestito era assicurato. In caso poi che la rottura del viaggio avvenga dopo il cominciamento del rischio, il cambiario è tenuto a restituire la somma